

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

Norme per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 9 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello statuto della Regione, e' fissato in cinquanta. Resta salva l'applicazione dell'Art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, cosi' come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'Art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del cinque per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi.

4. In deroga a quanto previsto dall'Art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano.

5. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilita' congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e' ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parita' di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilita', candidati di entrambi i sessi.

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 febbraio 2005

CHIARAVALLOTI